



Città di Trapani

REGOLAMENTO TOSAP

Regolamento approvato con Del. Cons. n. 183 del 3 Novembre 1997
Modificato Delibera C.C. n. 87 del 23/06/2011
Modificato Delibera C.C. n.22 del 19/02/2015
Aggiornato con Delibera C.C. n.86 del 18/03/2020

INDICE

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 4
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 4
ART. 3 - DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE	pag. 4
ART. 4 - TIPI DI OCCUPAZIONE	pag. 4
ART. 5 - TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	pag. 5
ART. 6 - OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI ED APPRESTAMENTI PRECARI	pag. 5
ART. 7 - OCCUPAZIONI CON GRIGLIE ED INTERCAPEDINI	pag. 5
ART. 8 - OCCUPAZIONI NELL'ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI ED ARTISTICI	pag. 5
ART. 9 - OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI O ACCESSI	pag. 5
ART. 10 - OCCUPAZIONI A MEZZO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI	pag. 7
ART. 11 - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE CON BANCHI PER LA RACCOLTA DI FIRME, DISTRIBUZIONE MATERIALE, LOTTERIE	pag. 7
ART. 12 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIE(PONTEGGI E CANTIERI TEMPORANEI)	pag. 7
ART. 13 - PARCHEGGI	pag. 8
ART. 14 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI	pag. 8
ART. 15 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO: INSTALLAZIONE DI TAVOLINI, PIANTE, ESPOSIZIONI DI MERCI E MANIFESTAZIONI VARIE	pag. 8
ART. 16 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER FESTE E MANIFESTAZIONI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	pag. 8
ART. 17 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI, CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO	pag. 9
ART. 18 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEI MERCATI COPERTI	pag. 9
ART. 19 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	pag. 9
ART. 20 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE	pag. 9
ART. 21 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER AFFISSIONI E PUBBLICITA'	pag. 9

CAPO SECONDO - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

ART. 22 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE	pag. 10
ART. 23 - RIMBORSO DI SPESE	pag. 10
ART. 24 - DEPOSITO CAUZIONALE	pag. 11
ART. 25 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ORGANI COMPETENTI AD ACCORDARLE	pag. 11
ART. 26 - RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE	pag. 11
ART. 27 - TERMINE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO O CONCESSORIO	pag. 12

ART. 28 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE	pag. 12
ART. 29 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE	pag. 13
ART. 30 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 13
ART. 31 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 13
ART. 32 - AUTORIZZAZIONE ACCORDATA PER OCCUPAZIONI DI URGENZA	pag. 13
ART. 33 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	pag. 14
ART. 34 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE	pag. 14
ART. 35 - APPLICAZIONE DEL CANONE	pag. 14

CAPO TERZO - DISPOSIZIONE TRIBUTARIA

ART. 36 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	pag. 15
ART. 37 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE	pag. 15
ART. 38 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	pag. 15
ART. 39 - MODALITA' DI APPLICAZIONE TRIBUTARIA	pag. 15
ART. 40 - MISURAZIONE, CRITERI E VALUTAZIONE CONVENZIONALE DELL'AREA OCCUPATA	pag. 16
ART. 41 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI	pag. 16
ART. 42 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	pag. 17
ART. 42 - BIS- SERVIZI AL CONTRIBUENTE E LOTTA ALL'EVASIONE	pag. 17
ART. 43 - ACCERTAMENTI	pag. 17
ART. 44 - AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA. RINVIO	pag. 18
ART. 45 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO	pag. 18
ART. 46 - RIMBORSI	pag. 18
ART. 47 - INCOMPATIBILITA'	pag. 18

CAPO QUARTO - TARIFFE E LORO APPLICAZIONE

ART. 48 - DETERMINAZIONE TARIFFE	pag. 19
ART. 49 - TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E SUA GRADAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA	pag. 19
ART. 50 - RIDUZIONE DELLA TASSA	pag. 20
ART. 51 - ESENZIONI	pag. 20

CAPO QUINTO - CONTENZIOSO, SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 52 - CONTENZIOSO	pag. 21
ART. 52 BIS- TUTELA DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	pag. 21
ART. 53 - SANZIONI	pag. 21
ART. 54 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	pag. 22
ART. 55 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	pag. 22
ART. 56 - RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI	pag. 23
ART. 57 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	pag. 23
ART. 58 - VARIAZIONI AL REGOLAMENTO	pag. 23
ART. 59 - ABROGAZIONE	pag. 23

ART. 60 – VIGILANZA	pag. 23
ART. 61 - ENTRATA IN VIGORE	pag. 23
ALL. "A" - DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE	pag. 24
ALL. "B" - DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	pag. 27

CAPO I DISPOSIZIONI

GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art 4, comma 1 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Per suolo pubblico e spazi ed aree pubbliche si intendono i luoghi ed il suolo di demanio pubblico appartenenti al Demanio e al Patrimonio indisponibile del Comune; fanno altresì parte della predetta classificazione gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo; sono inoltre assimilati, ai fini normativi del presente regolamento, le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, quali : strade, piazze, corsi, portici, parchi, giardini , etc....

ARTICOLO 3 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1 Ai sensi dell'articolo 38 commi 1 e 3 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507, e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente competente su richiesta dell'interessato.

2 Ai sensi dell'articolo 38 comma 4 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, sono altresì soggette al rilascio della concessione e/o autorizzazione, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

ARTICOLO 4 TIPI DI OCCUPAZIONE

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata.

Da tale formulazione si ricava:

- a) che l'occupazione permanente, qualora non risulti abusiva, e' sempre fondata su un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione del suolo e spazio pubblico, nonché alla durata della concessione medesima, che deve essere non inferiore all'anno;
- b) che il carattere stabile, che serve a chiarire il carattere di occupazione permanente, va inteso nel senso che, per il periodo indicato sulla concessione, l'occupazione si sostanzia nella piena disponibilità dell'area o dello spazio pubblico a favore del singolo;
- c) che l'occupazione permanente dell'area o dello spazio pubblico non è collegato necessariamente all'esistenza di un'opera visibile, ma può consistere nella semplice disponibilità dell'area o dello

spazio medesimo, o anche nel non permettere ad altri che, in qualche modo, disponga dell'area stessa.

2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno a seguito del rilascio di autorizzazione. Da tale disposizione si ricava che le occupazioni temporanee, pur implicando, sostanzialmente, la concessione di spazi ed aree pubbliche, non sono connesse al rilascio di un tale specifico atto da parte dell'Ente; però, dette occupazioni debbono essere, comunque, collegate ad un provvedimento amministrativo che le autorizzi e ne disciplini l'effettuazione e la durata. Il provvedimento può conseguire ad una specifica istanza del singolo, con efficacia nei confronti dello stesso, oppure ad una iniziativa della stessa Amministrazione Comunale intesa a creare una utilità generale, con efficacia nei confronti di una determinata categoria di soggetti, come nella ipotesi di predisposizione di aree di parcheggio destinate alla sosta temporanea di autovetture.

ARTICOLO 5

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici telefonici, elettrici, cavi, etc, nello spazio sottostante o sopra stante il suolo pubblico, di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'Ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture ossia indica il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili del suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, etc.. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra lo ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici servizi, l'autorizzazione o concessione comunale è rilasciata in conformità al Regolamento di Polizia Comunale e al Regolamento Urbanistico che disciplinano la materia. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione o concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni imposte dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 6

OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI ED APPRESTAMENTI PRECARI

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e degli altri regolamenti che disciplinano la materia e le norme in materia di commercio su aree pubbliche.

ARTICOLO 7

OCCUPAZIONI CON GRIGLIE ED INTERCAPEDINI

Le occupazioni di spazi ed aree con griglie ed intercapedini sono disciplinate dal Regolamento Edilizio Comunale e dagli altri Regolamenti che disciplinano la materia.

ARTICOLO 8

OCCUPAZIONI NELL'ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI ED ARTISTICI

Le occupazioni di aree e spazi pubblici del Comune possono essere consentite, per sosta da parte di coloro che esercitano mestieri di girovaghi, spettacoli viaggianti ed attività artistiche (suonatori funamboli, etc.), previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 9 OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI O ACCESSI

L'esecuzione da parte di privati di un passo carrabile deve essere preceduta dalla presentazione di un elaborato redatto secondo le indicazioni del Regolamento Edilizio Comunale, il rilascio della concessione sarà fatto a seguito di parere dell'Ufficio competente. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. L'occupazione deve avere come caratteristica essenziale l'attitudine ad agevolare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ciò significa, che non sussiste il presupposto impositivo, ove non sia possibile individuare una tale occupazione. Pertanto non danno luogo ad occupazione, le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistante gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, o le coperture di fossi o di canali lungo le strade, quando tali manufatti sono costruiti a vantaggio della collettività generalizzata. Sono invece considerati passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse. Sono inoltre da considerare passi carrabili, quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi, per l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi una opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico non sono considerati passi carrabili, bensì accessi carrabili o pedonali, detta disposizione non disciplina una vera e propria ipotesi di occupazione di suolo pubblico, ma è diretta ad assicurare con la previsione di un'area di rispetto convenzionalmente determinata, l'esercizio di un diritto che è quello di accesso alla proprietà privata, contro eventuali violazioni o azioni di disturbo del diritto stesso. Su richiesta dei proprietari, di tali accessi o della parte del suolo pubblico che va dal marciapiede smusso alla proprietà privata, il Comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso o della proprietà privata; l'occupazione, in questo caso, non consiste in un'opera della occupante che si concretizza nella costruzione e nel mantenimento sul suolo pubblico di una opera o, comunque, nel tenere nella propria disponibilità un'area pubblica, ma nell'impedire ad altri un'eventuale facere costituente la violazione o il disturbo del suo diritto. Il tributo dell'occupazione prescinde dalla disciplina prevista per passi carrabili. Tale tributo può essere ridotto fino al limite massimo del 90 per cento. Nella ipotesi di passi carrabili costruiti direttamente dal Comune senza il consenso del proprietario dell'immobile cui gli stessi afferiscono, il tributo va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente tale misura va calcolata in ragione del 10 per cento. Qualora il passo carrabile costruito direttamente dal Comune, rappresenti una occupazione necessitata, cioè effettuata direttamente dal Comune senza previo consenso del proprietario dell'immobile servito o qualora si tratti di passo carrabile non oggettivamente utilizzato sia dal proprietario dell'immobile che da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, il tributo va ridotto fino al 10 per cento. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, il tributo può essere ridotto fino al 30 per cento. Infine, i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso ai

fondi rustici sono soggetti al pagamento del tributo. Su richiesta del contribuente si può addivenire all'affrancazione del passo carrabile dal tributo, ossia l'applicazione tributaria relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta con il pagamento, in qualsiasi momento di una somma pari a 20 annualità del tributo. L'affrancazione non viene meno nel caso di alienazione dell'immobile cui afferisce l'esercizio del diritto di affrancazione nel corso dell'anno,

non esclude il pagamento di quanto dovuto per detto anno.

Inoltre, i contribuenti che non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili possono ottenere con apposita domanda rivolta al Comune, l'abolizione, a condizione che la spesa per la messa in ripristino dell'assetto stradale sia a carico del richiedente.

Sia l'affrancazione che l'abolizione del passo carrabile sono un diritto del contribuente che può essere esercitato in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune, con o senza il consenso del proprietario dell'immobile servito.

ARTICOLO 10

OCCUPAZIONI A MEZZO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI

L'occupazione, per l'impianto di distributore di carburante o per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici, deve essere preceduta dalla presentazione di un elaborato redatto secondo le indicazioni del Regolamento Edilizio Comunale. Il tributo per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, riguarda in corrispondenza delle quattro zone di importanza in cui risulta preventivamente ripartito il territorio comunale (centro abitato, zona limitrofa, sobborghi, zone periferiche e frazioni), le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi sotterranei di capacità non superiore a tremila litri, nonché per l'occupazione del suolo di un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Qualora, detta occupazione si estenda oltre tali limiti e comprenda l'utilizzazione di ulteriori spazi ed aree pubbliche con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie; i chioschi e simili, eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, l'occupazione eccedente subisce per il tributo i criteri ordinari previsti dall'articolo 44 del D.Lgs. 507/93. Diversa imposizione tributaria viene applicata qualora la capacità del serbatoio sia superiore a tremila litri o qualora l'impianto sia munito di due o più serbatoi a seconda se raccordati o non raccordati tra loro così come disposto dall'articolo 48 del D.Lgs. 507/93. L'impianto e l'esercizio di "apparecchi automatici" per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è regolata dal detto articolo 48 del D.Lgs.507/93. Il tributo commisurato alla superficie occupata, è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Ovvero, in quale delle tre aree, cui è suddiviso il territorio comunale: a)Centro abitato b)Zona limitrofa c)Sobborghi, zone periferiche e frazioni

ARTICOLO 11

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE CON BANCHI PER LA RACCOLTA FIRME, DISTRIBUZIONE MATERIALE, LOTTERIE, ETC..

L'autorizzazione per le occupazioni di spazi ed aree con banchi per la raccolta di firme, distribuzione di materiale è consentita per la durata massima di 15 gg. Si intende accordata su richiesta dell'interessato a condizione che riguardi solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, purchè vengano corrisposti contestualmente gli importi del tributo e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando di Polizia Municipale. Queste disposizioni non si applicano per gli spazi occupati dai banchi per la vendita dei biglietti della lotteria che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nulla osta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

ARTICOLO 12

OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIE (PONTEGGI E CANTIERI TEMPORANEI)

Tale occupazione viene concessa, fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale.

ARTICOLO 13 PARCHEGGI

AUTOVETTURE PRIVATE

- 1) L'occupazione di durata poliennale delle arre scoperte destinate a parcheggi onerosi potranno essere concessi, nei modi di legge, nel rispetto delle norme del Regolamento Edilizio Comunale, del Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione. La tassazione deve essere effettuata in capo al concessionario, con riferimento alla superficie complessiva oggetto della concessione, con l'applicazione della disciplina prevista per le occupazioni permanenti.
- 2) L'occupazione di durata temporanea, su aree a ciò destinate dal Comune, e' soggetta alla tassazione ordinaria dell'occupazione di suolo. Per area attrezzata deve intendersi parcheggio appositamente delimitato, custodito o provvisto di parchimetri o strumenti di diverso genere atti a determinare, in relazione alla durata della sosta, l'entità della tassa e degli altri oneri eventualmente dovuti. La gestione del servizio spetta al Comune, come pure la riscossione della tassa, sempre che l'Ente non decida di affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione del tributo così come previsto dal 507/93.

ARTICOLO 14 OCCUPAZIONI OCCASIONALI

Sono occasionali le occupazioni aventi il carattere della temporaneità, della non ripetitività normalmente effettuate con strutture mobili.

A) Le occupazioni di aree con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, piattaforme aeree, per deposito di materiale edile non superiore a 3 mq, e quelle destinate genericamente all'effettuazione di sosta operative con veicoli non eccezionali e non eccedenti i limiti di cui agli artt 61 e 62 del d. lgs 285/92 non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, tranne che per le occupazioni che si svolgano in zone ove è presente il basolato; per tali zone (prevalentemente concentrate nel centro storico) non potranno essere utilizzati mezzi eccedenti i 3.5 q.li /5.0 q.li.; oltre tale peso dovrà essere fornita apposita fideiussione a copertura di eventuali danni.

B) Nel caso in cui si tratta di occupazioni occasionali (una tantum e non ripetitive ancorché, temporanee) di pronto intervento, per piccole riparazioni, lavori di manutenzione, lavori a tutela

della pubblica e privata incolumità, sostituzioni infissi, traslochi e/o di allestimento di durata non superiore a 8 ore è necessaria solamente la preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale che deve pervenire almeno 72 ore lavorative prima dell'esecuzione tale da consentire, ove necessario, l'emanazione di apposita ordinanza di viabilità.

C) Gli utenti professionali (titolari d'impresa, amministratori condominiali, etc.) che abbiano necessità di effettuare più occupazioni temporanee nel corso dell'anno solare, previa richiesta, potranno ottenere autorizzazione annuale per lo svolgimento di lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie, potature, pronto intervento per riparazioni, lavori di manutenzione, lavori a tutela della

pubblica e privata incolumità, sostituzioni infissi, traslochi e/o di allestimento, etc.

Nell'ambito del titolo autorizzativo saranno indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Il titolare di autorizzazione annuale ha l'onere di comunicare almeno 72 ore prima di ogni intervento per l'esecuzione lavori: i luoghi, le modalità, la superficie necessaria con apposita

dichiarazione resa ai sensi della legge 445/2000 e provvedere al relativo pagamento degli oneri di occupazione producendone copia all'ufficio e/o settore competente.

ARTICOLO 15
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO:
INSTALLAZIONI DI TAVOLINI, PIANTE, ESPOSIZIONE DI MERCI E
MANIFESTAZIONI VARIE.

Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 30 gg prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena l'archiviazione della domanda. L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è consentita se conforme al Codice della Strada, al Regolamento di Igiene ed espressamente autorizzata dalla autorità sanitaria e dagli Organi Comunali competenti.

ARTICOLO 16
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER FESTEGGIAMENTI E MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE

Per la concessione di suolo pubblico per festeggiamenti e manifestazioni fieristiche su aree pubbliche si applicano le disposizioni di cui al D.lgs 114 del 31/3/1998 e le norme regionali vigenti in materia.

ARTICOLO 17
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI
ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI, CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL
LORO PRODOTTO

Per l'occupazione di suolo pubblico per gli esercenti il commercio su aree pubbliche e per produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto mediante l'utilizzo di posto fisso, il tributo è ridotto del 50%. L'autorizzazione dà luogo ad occupazione all'interno di aree mercatali attrezzate, e/o all'occupazione su strade e piazze. L'occupazione si realizza in aree preventivamente sottratte all'uso pubblico e destinate all'esercizio dell'attività commerciale, con delimitazione dei posti assegnati. Nell'ambito di tali aree sono concepibili occupazioni sia permanenti che temporanee, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime contenuta nel titolo che è posto a fondamento delle stesse.

ARTICOLO 18
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEI MERCATI COPERTI

Per la concessione di suolo pubblico per l'esercizio dei mercati coperti, si applicano le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti per i Mercati Comunali.

ARTICOLO 19
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE

Per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dello spettacolo viaggiante si applicano le disposizioni nazionali e regionali riguardanti lo Spettacolo Viaggiante.

ARTICOLO 20
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
ITINERANTE

Il commercio in forma itinerante non è soggetto ad imposizione salvo che il titolare di autorizzazione amministrativa eserciti la sua attività su apposita area autorizzata ex art. 17 del presente regolamento.

ARTICOLO 21 OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER AFFISSIONI E PUBBLICITA'

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari. Ai fini di ottenere l'autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio al vigente Regolamento di Polizia Comunale ed al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Le denunce di cessazione o di modifica di occupazione suolo relative a strutture pubblicitarie (insegne, impianti in genere, tende, faretti), in analogia con la scadenza fissata per le esposizioni soggette all'imposizione sulla pubblicità, devono essere presentate entro il 31 gennaio, pena il rinvio dell'imposizione per il nuovo anno solare. Le suddette denunce, presentate ai fini dell'imposta di pubblicità, si intendono valide anche per la tassa occupazione suolo. Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, qualora la pubblicità sia effettuata su qualunque bene mobile od immobile e ciò dia luogo al pagamento della relativa imposta, il fatto non esclude il pagamento anche del tributo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

C A P O II°

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 22

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree gravate da servitù di pubblico passaggio deve farne domanda circostanziata al Comune su carta legale, indirizzata a seconda della tipologia di occupazione, all'Ufficio competente: La domanda deve contenere: a) la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire sul suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio; b) l'esatta indicazione della località interessata e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a tutte quelle altre che il Comune intendesse imporre a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale. La domanda dovrà inoltre essere corredata da grafici sufficienti ad identificare le opere da eseguire e dai calcoli di stabilità, limitatamente in quest'ultimo caso, alle opere che rivestono carattere di particolare importanza. Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, fermo restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune potrà richiedere a corredo della domanda tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti. Potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito. Le domande per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per esercitare il commercio ambulante in occasione di fiere, mercati, sagre ed altre manifestazioni simili nei luoghi previsti dal Comune dovranno pervenire al Comune stesso almeno 20gg. prima della ricorrenza. Le domande pervenute dopo tale termine saranno prese in esame nei limiti della disponibilità di spazio. Restano salve le vigenti disposizioni in tema di assegnazione dei posti nei mercati cittadini. Non costituisce titolo di preferenza l'aver occupato più volte di seguito il posto richiesto. Chi occupa un determinato posto può prenotarlo per un periodo successivo. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da più persone, l'autorizzazione o la concessione è accordata a colui che ha presentato per primo la domanda. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico venga richiesto da più persone in forma temporanea, il Comune assegnerà le autorizzazioni seguendo l'ordine cronologico delle domande; per quelle presentate nel medesimo giorno si procederà mediante sorteggio. La domanda sarà sottoposta, ove occorra, ai pareri della Commissione Edilizia e degli uffici Comunali interessati ai servizi tecnici, alla viabilità, alla polizia urbana ed altri eventuali.

ARTICOLO 23

RIMBORSO SPESE

Alla domanda di concessione o di autorizzazione dovrà essere allegata attestazione di pagamento delle spese di istruttoria determinate dall'Ente.

ARTICOLO 24

DEPOSITO CAUZIONALE

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il dirigente responsabile potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento; detto deposito sarà regolato dal Disciplinare allegato al presente Regolamento e contraddistinto dalla lettera "B".

ARTICOLO 25

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ORGANI COMPETENTI AD ACCORDARLE

L'occupazione di suolo pubblico con opera e depositi, con griglie, pietre forate, vetrocementi, botole, passi carrai (compresi gli accessi a stazioni di erogazione di carburante), apparecchi automatici di distribuzione di tabacchi e simili, vetrinette murali e tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari è soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Dirigente competente. L'occupazione di suolo pubblico con pali e fili telefonici per trasporto energia elettrica, binari di raccordo ferroviario, chioschi per vendita frutta e verdura, di bibite, gelati, dolciumi, giornali e simili è soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Dirigente competente. Per le concessioni di spazi per vetrinette murali, tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari e chioschi occorre il parere della Commissione Edilizia. L'occupazione di sottosuolo pubblico con stazione di carburanti e lubrificanti è soggetta ad apposita concessione rilasciata dal Dirigente competente, previo parere della Commissione Edilizia Comunale. L'occupazione di sottosuolo pubblico con condutture, cavi, impianti vari, cisterne e fosse biologiche è parimenti soggetta ad apposita concessione che viene rilasciata dal Dirigente competente. Il Dirigente competente ha sempre facoltà di respingere le richieste di autorizzazioni o concessioni, motivandone il rigetto. In ogni caso sono rigettate le richieste di occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi. Nei casi di diniego della concessione per l'occupazione di spazi sono comunicati al richiedente il motivi del diniego stesso.

ARTICOLO 26

RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE

L'Ufficio competente accertate le condizioni previste dal presente regolamento, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare spazi ed aree pubbliche o tratti di aree private, gravate da servitù di pubblico passaggio. In esso sono indicate: La durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione. Gli atti su indicati sono rilasciati per quanto concerne le occupazioni permanenti; entro i termini previsti dalle norme di leggi vigenti e/o dal regolamento in materia di procedimento amministrativo. Ogni atto di concessione ed autorizzazione si intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) A termine fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre le stipule di apposito contratto, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico esclusivo del Concessionario;
- e) con l'obbligo per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo o sottosuolo di aree e spazi pubblici, comunque effettuate con o senza impianti e opere pubbliche, di stipulare apposito disciplinare (Allegato "A" del presente Regolamento);
- f) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni. Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il Concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di

circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e

successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R.16/12/1992 n.495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate al possesso dell'autorizzazione dei lavori medesimi. L'autorizzazione o la concessione non implica, da sola, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo egli procurarsi volta a volta, a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte quelle licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenza di commercio, di pubblica sicurezza, nulla osta dei Vigili del fuoco, etc, e che a richiesta dovrà esibire), che lo abilitano all'impianto e all'esercizio della richiesta concessione. A tal uopo il rilascio dell'autorizzazione o concessione comunale all'occupazione può se del caso, essere subordinato alla preventiva dimostrazione, da parte dell'interessato, di essere già in possesso delle sopradette altre licenze ed autorizzazioni.

ARTICOLO 27

TERMINE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO O CONCESSIONARIO

Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale **30 aprile 1991, n. 10, come modificata dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.** il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta di occupazione di suolo pubblico è fissato nel termine di giorni 30.

Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso per l'acquisizione di pareri, informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari.

Sono fatti salvi i casi d'urgenza per cui il provvedimento va emesso nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 28

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. Può essere consentita la voltura della concessione, ad insindacabile giudizio del Dirigente competente, previa domanda di cambiamento di intestazione. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. Non è consentito occupare posto diverso da quello indicato nella autorizzazione o concessione, se non dietro consenso del Comune. In caso di cambiamento di località il concessionario, dovrà provvedere, ove occorra, ad eventuale conguaglio del tributo. E' fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge specifica, come quella in materia di commercio o su aree pubbliche.

ARTICOLO 29

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

Incorre nella decadenza dell'autorizzazione o concessione che non adempia le condizioni imposte nell'atto amministrativo o che non osservi le norme stabilite dalla Legge o dal presente Regolamento. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle

condizioni previste nell'atto rilasciato;

la violazione delle norme di Legge o regolamentari dettate in materia di occupazioni dei suoli;
l'uso improprio del diritto di occupazione e il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 gg. successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15gg. successivi in caso di occupazione temporanea;
il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri extratributari a carico del concessionario;
il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/ o autorizzazione.

Incorre altresì nella decadenza:

- a) colui che non si sia avvalso entro 6 mesi della definizione delle formalità di ufficio e della autorizzazione o concessione accordata o che non abbia curato il versamento della eventuale somma richiesta a titolo di cauzione;
- b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso del demanio comunale e del patrimonio indisponibile del Comune al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune. In materia di commercio su aree pubbliche si fa rinvio a quanto specificatamente previsto dalla L.R. n. 18 del 1° marzo 1995, come modificata dalla L.R. n.2 dell'8 gennaio 1996.

ARTICOLO 30

REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, ove si eccettui la restituzione -senza interessi - della tassa pagata in anticipo come stabilito dall'articolo 41 del D. Lgs. 507 del 15/11/1993.

ARTICOLO 31

RINNOVO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15gg. prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione. In caso di rinnovo dell'occupazione temporanea oltre l'anno continuativo, fatto salvo il comma 2 dell'articolo 42 del D.Lgs.507/93, è necessario una nuova istanza di concessione. Il mancato assorbimento pecuniario per l'occupazione già in essere, ovvero gli altri oneri extratributari a carico del concessionario, costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ARTICOLO 32

AUTORIZZAZIONE ACCORDATA PER OCCUPAZIONI DI URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'autorizzazione si intende accordata purchè l'interessato effettui preventiva comunicazione, anche verbale, alla sezione territorialmente competente del

Comando Polizia Municipale,

che indicherà eventuali prescrizioni immediate per la viabilità e successive per la regolarizzazione dell'occupazione d'urgenza, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo ed ogni altro essere. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

ARTICOLO 33 OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni effettuate senza titolo o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passabile delle sanzioni civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento di quanto dovuto. Per la loro cessazione il Comune ha inoltre facoltà, a norma dello articolo 823 c.c., sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile. Per le relative modalità procedurali si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 34 RIMOZIONI DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Dirigente responsabile del servizio, individuato in colui che emette l'autorizzazione amministrativa, previa verifica della contestazione di violazione amministrativa effettuata dall'organo precedente, intima e dispone con propria ordinanza la rimozione che deve avvenire entro le 24 ore successive alla notifica del provvedimento.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Rimangono salvi i provvedimenti di immediato ripristino dei luoghi in caso di occupazione abusiva che riguardi una strada con finalità di commercio e, per l'effetto dovrà provvedersi secondo la disciplina di cui all'art. 20 del codice della strada, modificato dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, a cura dell'organo operante che, con la stessa ordinanza che impone il ripristino dispone la chiusura dell'esercizio commerciale fino all'adempimento dell'ordine ovvero alla prestazione di idonea garanzia. La chiusura non può comunque avere durata inferiore a 5 giorni. Nel caso in cui l'accertamento riguardi un'abusiva occupazione ai fini di commercio, inoltre, il verbale di contestazione deve essere immediatamente trasmesso anche al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza.

ARTICOLO 35 APPLICAZIONE DEL CANONE

Nei casi previsti dell'articolo 27 del D.lgs 285/92, oltre al pagamento della T O S A P , è dovuto l'equo canone la cui misura è determinata dal Sindaco in base ai criteri indicati nello stesso Decreto legislativo.

C A P O III° DISPOSIZIONE TRIBUTARIA

ARTICOLO 36 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai sensi dell'articolo 43 comma 1, del D.Lgs. 507/93, il Comune di Trapani, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla III classe. La presa d'atto della classificazione del Comune, dovuta a variazione della popolazione residente, sarà effettuata con deliberazione, con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dell'articolo 40, comma 3, del D.L.gs.. 15 novembre 1993, n. 507.

ARTICOLO 37 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

In ottemperanza dell'articolo 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in quattro categorie giusta delibera consiliare.

ARTICOLO 38 FUNZIONARIO RESPONSABILE

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario entro 60 gg dalla sua nomina. Nel caso di gestione in "concessione", le attribuzioni cui sopra spettano al concessionario.

ARTICOLO 39 MODALITA' DI APPLICAZIONE TRIBUTARIA

Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di Legge e del presente Regolamento. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base a tariffe giornaliere. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è classificato in 4 categorie. La tassa è commisurata all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, e viene corrisposta secondo le modalità e i termini previsti dalla Legge. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Per le occupazioni soprassuolo, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il contributo. Le superfici eccedenti i 1000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione. In quest'ultimo caso sono fatte salve le applicazioni di eventuali sanzioni tributarie ed amministrative. Il comma 2 dell'articolo 42 disciplina l'ipotesi di occupazione, sia temporanee che permanenti, che si protraggono, di fatto, oltre il termine previsto dell'atto di concessione o di autorizzazione, per un periodo anche uguale o superiore all'anno. Detta disposizione, a fronte di una violazione che dà luogo ad una occupazione abusiva, dispone il

carattere temporaneo dell'occupazione medesima, anche se il periodo di tempo in cui si attua è

uguale o superiore all'anno. In sostanza, sia che l'occupazione, nonostante il superamento del periodo consentito dall'atto di concessione o di autorizzazione, rimanga di carattere temporaneo sia che si trasformi concettualmente in permanente, si avrà come conseguenza che alla stessa si applicano le tariffe previste per le occupazioni temporanee, di carattere ordinario, aumentati nella misura percentuale del 20 per cento.

ARTICOLO 40

MISURAZIONE, CRITERI E VALUTAZIONE CONVENZIONALE DELL'AREA OCCUPATA

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli agenti incaricati dall'Amministrazione o dall'Appaltatore del servizio. Le occupazioni effettuate in angolo, sono riferibili alla categoria superiore della classificazione di strade effettuata dal Comune. Sono considerate in angolo le occupazioni sino a 4 metri di distanza dal crocevia o dallo sbocco. Ove l'angolo sia smussato, la distanza va misurata dal punto ipotetico d'incontro dei due fili di strada. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

ARTICOLO 41

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Il titolare della concessione dovrà entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita denuncia. La denuncia deve essere effettuata mediante gli appositi moduli predisposti dal Comune e deve contenere: a) gli elementi identificativi del contribuente, ivi compreso il codice fiscale; b) gli estremi dell'atto di concessione; c) la superficie occupata; d) la categoria dell'area sulla quale si realizza la occupazione; e) la misura di tariffa corrispondente; f) l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini sopra citati a cura del concessionario deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui sopra, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nelle occupazioni che determinano il maggiore ammontare dei tributi. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio. La somma da versare deve essere arrotondata all'euro inferiore se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero all'euro superiore se la frazione è superiore a 49 centesimi. Per le occupazioni con condutture, cavi e impianti in genere il versamento della tassa deve essere parimenti effettuato nel mese di gennaio; per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ARTICOLO 42

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, da effettuarsi al momento del rilascio dell'autorizzazione. La tassa per le occupazioni temporanee giornaliera, può essere riscossa, anticipatamente, da appositi incaricati che rilasciano quietanza da un bollettario a madre e figlia.

La

bolletta, dalla quale deve risultare la somma pagata, la data, la validità ed il nome e cognome del concessionario, costituisce l'unica prova del pagamento della tassa.

ARTICOLO 42 BIS **SERVIZI AL CONTRIBUENTE E LOTTA ALL'EVASIONE**

L'atto di concessione e/o di autorizzazione rilasciato dagli Uffici competenti è ritirato dall'interessato presso gli stessi uffici che rilasceranno la modulistica per la denuncia, il bollettino per il pagamento del tributo nonché le tabelle con le tariffe vigenti. Sarà cura dell'Ufficio che ha rilasciato la concessione trasmettere, tempestivamente, una copia della stessa al servizio tributi o al Concessionario in caso di affidamento in concessione. Qualora l'importo della tassa temporanea o permanente determinata con riferimento ad una singola occupazione, superi l'importo di euro 258,23, il pagamento potrà essere effettuato in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento. Se l'occupazione è realizzata nel corso dell'anno, le prime rate si accorpano alla prima scadenza utile, successiva all'occupazione stessa. Ove questa inizi dopo il 31 luglio, il versamento può essere effettuato in due rate, scadenti nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre, ovvero qualora l'occupazione cessi prima di tale mese, nel mese di cessazione.

Tutti gli uffici comunali dovranno assicurare ogni possibile collaborazione all'ufficio TRIBUTI, in particolare l'ufficio Tecnico, per quel che concerne misurazioni, e l'ufficio polizia urbana, per l'esecuzione dei controlli richiesti dall'ufficio tributi e per la segnalazione delle occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 43 **ACCERTAMENTI**

Il Servizio Tributi procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

ARTICOLO 44 **AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA. RINVIO**

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il Comune lo ritenga conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale

di

cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 45 PROCEDIMENTO ESECUTIVO

La tassa dovuta a seguito di dichiarazioni o di accertamento, e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28/1/1988, n.43, e successive modificazioni ed integrazioni in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 c.c..

ARTICOLO 46 RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura dell'interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno dell'avvenuto versamento.

ARTICOLO 47 INCOMPATIBILITA'

Fatte salve le norme di cui al primo comma dell'articolo 29 del D.Lgs. 507/93, non può essere conferita la concessione del servizio di accertamento e di riscossione della tassa O.S.A.P.:

a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, limitatamente nell'ambito territoriale in cui

esercitano il loro mandato;

b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del Comune che affida il servizio di concessione;

c) al coniuge, ai parenti e agli affini fino al secondo grado, del Sindaco, dei consiglieri e degli assessori del Comune che affida il servizio in concessione, d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il Comune che affida il servizio in concessione.

CAPO IV°
TARIFFE E LORO APPLICAZIONE

ARTICOLO 48
DETERMINAZIONE TARIFFE

Ai sensi dell'articolo 42, comma 6 la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44,45,47,48 del D.Lgs. n.507/93. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazioni riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 70 per cento;
- terza categoria 50 per cento;
- quarta categoria 30 per cento.

Le tariffe, per gli anni successivi sono adottate dalla Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento

del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

In ogni caso le misure di tariffa per le occupazioni temporanee non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione,

a € 0,129 al metro quadrato per giorno ed a € 0,077 per metro quadrato e per giorno per le occupazioni poste in essere con

installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonchè per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche , culturali e sportive.

ARTICOLO 49
TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E SUA GRADUAZIONE IN
RAPPORTO ALLA DURATA ED ALLE FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI.

Ai fini del disposto dell'articolo 45 del D.Lgs.15/11/1993 n.507, vengono determinate le seguenti misure di tariffa per fasce orarie di occupazione in riferimento alle seguenti fattispecie di occupazione:

a) Occupazioni temporanee effettuate da operatori commerciali in mercati settimanali: fascia oraria dalle 08.00 alle 14.00: tariffa giornaliera al mq. ridotta del 30 per cento, oltre le 14.00 e fino alle

17.00: tariffa ridotta del 20 per cento; oltre: tariffa intera;

b) Occupazioni temporanee per attività edilizie con impalcature fisse: Tariffa giornaliera intera al metro quadrato;

c) Altre occupazione temporanee dalle 07.00 alle 13.00 Tariffa giornaliera ridotta del 50% oltre le 13.00 fino alle 18.00 tariffa giornaliera ridotta del 30% oltre tariffa giornaliera intera.

d) Occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate in aree di parcheggio direttamente gestita dal Comune: dalle ore 07.00 alle ore 16.00 tariffa giornaliera al metro quadro ridotta del 50%; oltre le ore 16.00 e fino alle 20.00 tariffa giornaliera al metro quadro ridotta del 20%; Oltre, tariffa giornaliera intera al metro quadro. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa come sopradeterminata è ridotta del 50%. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa , mediante

convenzione, a tariffa ridotta del 50%. Le riduzioni indicate ai commi 2 e 3 si cumulano tra loro.

ARTICOLO 50 RIDUZIONE DELLA TASSA

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa della legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa: a) del 90% per accessi, carrabili o pedonali, per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi; b) del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non utilizzabili e non utilizzati; c) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizia; d) del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico. In tutti gli altri casi non regolamentati dal presente regolamento o da altre delibere consiliari cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre di riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

ARTICOLO 51 ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei pubblici servizi di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad essi assegnati;
 - d) le occupazioni di aree appositamente individuate dall'Ente, da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi) (art. 3 c. 63 lettera b) L.549/95);
 - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 8 ore e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

 - f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o all'ente sovra comunale (ex Provincia) al termine della concessione stessa;

 - g) le occupazioni delle aree cimiteriali;

 - h) gli accessi (si intende qualsiasi manufatto, come scivoli, passi carrabili ecc..) destinati a soggetti portatori di handicap;

 - i) le occupazioni effettuate da soggetti che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq;
 - l) le occupazioni effettuate da organizzazioni e/o associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per le attività di natura socio-culturale, sportive, beneficenza, informazione, raccolta fondi e/o firme;
- Si precisa che sono, in ogni caso, escluse dall'esenzione del tributo le attività di natura commerciale

e lucrativa svolte dagli enti di cui alla presente lettera;

m) occupazioni varie da parte di privati cittadini, che vengono effettuate in proprio e connesse ad operazioni a tutela della pubblica e privata incolumità, di carico scarico merci, masserizie che abbiano una durata complessiva non superiore a 8 ore nell'arco della stessa giornata.

n) a decorrere dal 02/05/2020, i primi 30 giorni di occupazione per gli interventi di cui dell'art.1 (Disposizioni Tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio) commi 1,2, e 3, della Legge n.449/1997.

C A P O V°
CONTENZIOSO SANZIONI DISPOSIZIONI TRANSITORI E FINAL
I
ARTICOLO 52
CONTENZIOSO

Il contenzioso è soggetto alle norme del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.

ARTICOLO 52 BIS
TUTELA DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI E TRASPARENZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA

Salvo che sia intervenuto giudicato, l'ufficio tributi può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto. .

ARTICOLO 53
SANZIONI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'articolo 53 del D.L.gs. 507/93. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente da calcolarsi a giorni.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma del D.lgs. 30/04/1992 n.285 (e successive modificazioni) e della legge 24/11/1981 n. 689 (e successive modificazioni).

La sanzione amministrativa è irrogata separatamente dall'imposta non dichiarata o dovuta. Nel verbale dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata

ARTICOLO 54
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Norme transitorie

La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs. 15/11/1993 n.507: a) i contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di occupazione suolo pubblico ed effettuare il versamento della tassa entro 2 mesi dalla vigenza del presente Regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione; b) per le occupazioni di cui all'articolo 46, comma 1 e all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 507/93 (occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo con condutture, cavi ed impianti in genere), la tassa dovuta è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di L.50.000; c) per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%; d) le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo II del D.Lgs. 507/93, effettuati con le

modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14/09/1931, n.1175 e successive modificazioni.

La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 68 del D.P.R. 28/01/1988 n.43 riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994. e) per il 1995 la gestione per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche per quanto riguarda le occupazioni permanenti è svolta direttamente dal Comune che designa un funzionario a cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio, che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il nominativo di detto Funzionario, entro 60gg. della sua nomina dovrà essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero della Finanze.

Per quanto riguarda la gestione delle occupazioni temporanee, queste, in atto sono date in "concessione", e le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Se nel corso dell'anno 1995 il concessionario avendo i requisiti farà richiesta di gestire anche per il 1996 l'occupazione permanente, l'Amministrazione comunale valuterà tale richiesta.

ARTICOLO 55 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Le autorizzazioni o concessioni di occupazione del suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del tributo, nel presente regolamento, nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia, dei mercati e fiere comunali, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del vigente codice della strada e del suo regolamento di esecuzione. E' fatta salva comunque la facoltà da parte della civica Amministrazione in sede di verifica del territorio, individuare tutte le aree che potranno essere concesse specificatamente per commercio temporaneo su aree pubbliche, spettacoli viaggianti, fiere, mercati, e quant'altre attività a ciò ricollegabile. L'autorizzazione o concessione per l'occupazione di suolo pubblico non dispensa i titolari dell'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti inerenti alle attività svolte dai medesimi sul suolo pubblico. Detti provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei terzi verso i quali i titolari degli stessi debbono rispondere di ogni molestia o danno, ritenendo esonerato il comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

ARTICOLO 56 RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D.Lgs. 15/11/1993, n.507 coordinato con le disposizioni correttive apportate dal successivo D.Lgs. n.566 del 28/12/1993; nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 57 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 58 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il Comune si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge. Nel caso che l'utente non comunichi la "cessazione della occupazione" entro 30 gg. successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ARTICOLO 59 ABROGAZIONI

Con il presente regolamento si prende atto che risultano abrogati gli articoli compresi dal n. 192 al n. 200 del T.U.F.L. n. 1175/1931 nella parte non compatibile con le nuove disposizioni, l'articolo 39 della legge 2/7/1952, n. 703, l'articolo unico della legge 6/3/1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26/7/1961, n. 711, l'articolo 6 della legge 18/4/1962, n. 208, nonché le disposizioni di cui al decreto Min.Fin. e Min.Int. 26/2/1933, pubblicato in G.U. n. 95 del 24/4/1933 per la parte concernente la tassazioni della linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

ARTICOLO 60 VIGILANZA

Con il presente regolamento si prende atto che è attribuito alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 507/93.

ARTICOLO 61 ENTRATA IN VIGORE

La decorrenza ordinaria del regolamento è disciplinata dall'articolo 40 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/93, salve le diverse decorrenze previste da specifiche disposizioni di legge.

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO ED AREA COMUNALE

Premesso:

- che il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____ residente in _____

Via _____

n. _____ nella qualità di _____

ha richiesto al Sindaco di Trapani concessione di una porzione di area

_____ ,
ricadente in questa in Via _____

della superficie di mq. _____ ,

come indicato negli elaborati grafici presentanti, al fine di realizzare

che la suddetta richiesta e gli elaborati grafici allegati hanno riportato il visto/l'approvazione da parte degli organi di cui a seguito: _____

TUTTO CIO' PREMESSO Il sottoscritto, in osservanza alle norme contemplate nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), si impegna ad occupare, nei termini e nei tempi contemplati dalla Concessione, la porzione di area ubicata in questa Via

con l'osservanza delle condizioni espressi dagli organi di cui in precedenza, per gli scopi indicati in premessa e nella Concessione, alle seguenti clausole e condizioni

ARTICOLO 1 - L'occupazione verrà realizzata in conformità agli elaborati grafici assentiti dagli Organi Comunali e sarà mantenuta sempre in perfetta efficienza.

- ARTICOLO 2 - I lavori, le opere ed i manufatti in genere, eventualmente da realizzare, verranno eseguiti in conformità a tutte le norme regolamentari vigenti in materia e, in difetto, secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o dal Comando di Polizia Urbana.

- ARTICOLO 3 -

Tutto il materiale di risulta verrà trasportato, a cura e a spesa del sottoscritto-concessionario, nei luoghi appositamente consentiti, mentre l'area interessata dall'occupazione e quelle limitrofe e non occupate saranno rimesse in pristino a cura e spese del sottoscritto concessionario a fine validità dell'autorizzazione.

- ARTICOLO 4 -

Durante l'esecuzione delle opere e durante l'intero periodo di validità della concessione il sottoscritto adotterà tutte le precauzioni per evitare e scongiurare ogni e qualsiasi danno ed inconveniente, anche verso i terzi, ai manufatti di sottosuolo e di soprassuolo esistenti ed ogni intralcio al traffico, sia esso veicolare che pedonale diverso da quello previsto e concordato con il Comando di Polizia Municipale.

- ARTICOLO 5 -

Nel caso dovessero rendersi i necessari scavi aperti, durante le ore notturne, questi verranno opportunamente segnalati transennati e illuminati nei modi previsti dal vigente Codice della Strada al fine di scongiurare pericoli alla pubblica e privata incolumità, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

- ARTICOLO 6 -

Nel caso in cui i lavori da eseguirsi vie piazze ed aree cittadine, di notevole rilevanza, ai fini della circolazione veicolare, gli interventi verranno realizzati durante le ore notturne portando nei limiti consentiti e sopportabili il disturbo alla quiete pubblica ed al riposo dei cittadini senza intralciare l'eventuale traffico, con l'obbligo di ripristino e di pulizia delle aree interessate e circostanti all'alba.

- ARTICOLO 7 -

I lavori verranno iniziati entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo. In difetto la concessione si intenderà perentoria, senza nulla a pretendere.

- ARTICOLO 8 -

Nessun diritto ad indennità e/o refusione di spesa spetta al sottoscritto-concessionario per eventuali danni che dovessero causarsi alle opere di sottosuolo durante eventuali interventi adottati dal Comune o dai mezzi Comunali.

- ARTICOLO 9 -

La concessione viene accettata a titolo precario, personale e non trasferibile se non compatibilmente con le norme del vigente Regolamento Comunale in materia.

- ARTICOLO 10 -

E' facoltà del Sindaco revocare, in qualsiasi momento, la concessione, quando lo richiedono ragioni di interesse pubblico, da valutarsi a giudizio insindacabile del Sindaco medesimo. La concessione potrà essere revocata per inosservanza degli obblighi assunti e delle norme legislative sia locali che

generali. In entrambi i casi, il sottoscritto-concessionario, non potrà avanzare pretese di qualsiasi genere, indennizzi o compensi di sorta, a qualsiasi titolo, anche per eventuali manufatti esistenti e realizzati, i quali, ad insindacabile giudizio del Sindaco, potranno essere incamerati nel patrimonio

disponibile del Comune o fatti sgomberare e demoliti a cura e a spese del sottoscritto. La presente concessione potrà, inoltre, essere revocata quando lo consigliano ragioni di opportunità dai quali esuli ogni fine di pubblico interesse. In tal caso al sottoscritto concessionario spetterà solamente una indennità che verrà valutata dall'Ufficio Tecnico Comunale con i criteri di cui alla Legge 25 giugno 1895 n. 2359.

ARTICOLO 11

In caso di revoca di cui al secondo capoverso del precedente articolo (revoca per inadempimento agli obblighi assunti) al sottoscritto concessionario potrà essere applicata una penalità nella misura da due a quattro annualità della tassa O.S.A.P., vigente al momento dell'inadempimento, a tal fine il sottoscritto concessionario si obbliga a versarla nelle Casse Comunali entro il termine indicato nel provvedimento di revoca. Qualora nel detto termine il sottoscritto concessionario non vi ottemperasse il Sindaco sarà facultato a poterla riscuotere con i privilegi fiscali.

ARTICOLO 12

Il sottoscritto concessionario assume piena, assoluta ed esclusiva responsabilità di fronte ai terzi per ogni e qualsiasi danno che dovesse dipendere dalla concessione medesima, sollevando il Sindaco dalle responsabilità che le potessero essere addebitate per il sussistere della concessione.

ARTICOLO 13

Verificandosi la scadenza o la rinuncia della concessione, il sottoscritto concessionario lascerà il suolo ed il sottosuolo fruito, provvedendo al ripristino dei luoghi, degli scavi e del suolo manomessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di scadenza o di rinuncia. Nel caso di revoca, contemplato dal precedente articolo 10, il sottoscritto concessionario si obbliga ad eseguire e a completare tutti i lavori e le opere indicati nel provvedimento di revoca. Qualora nel detto termine il sottoscritto concessionario non ottemperasse a tali obblighi, provvederà direttamente il Comune, in danno del sottoscritto concessionario, il quale riconoscerà tutte le spese così come notificate dall'Amministrazione Comunale concedente medesima, facultandola a poterle riscuotere con i privilegi fiscali.

ARTICOLO 14

Quale corrispettivo dell'assentita concessione, il sottoscritto concessionario corrisponderà al Comune la tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) di cui al Decreto Legislativo 12 novembre 1993, nella misura della tariffa T.O.S.A.P., vigente durante il decorso della concessione medesima.

Trapani, li _____

IN FEDE
(firma autenticata del concessionario)

Allegato "B" del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DI SCAVI IN SOTTOSUOLO (ART. 33 REG. TOSAP)

Individuazione delle aree e dei soggetti obbligati a deposito cauzionale.

Art. 1) Gli scavi eseguiti in tutte quelle vie di proprietà comunale ovvero di cui il Comune ne ha la manutenzione così come definite dal vigente Codice della Strada sono assoggettate al versamento di una cauzione.

Art. 2) La cauzione provvisoria è dovuta da chiunque indistintamente, Ente pubblico o privato cittadino richieda la autorizzazione a uno scavo in sottosuolo. Importi cauzionali, modalità di richiesta, pagamento e rilascio.

Art. 3) Determinazione degli importi cauzionali. a) Strada a fondo bitumato €/ml 25,82 b) Strada a fondo macadam €/ml 5,16 c) Strada a fondo sterrato €/ml 3,87 d) Strade del centro storico (come da perimetrazione urbanistica) €/ml 38,73 e) Smonto di orlatura calcarea di marciapiede larghezza inferiore o uguale cm 30 €/ml 25,82 f) Smonto di orlatura calcarea di marciapiede larghezza maggiore cm 30 €/ml 38,73 g) Pavimentazione marciapiede €/ml 15,49

In ogni caso qualunque sia la lunghezza di scavo è dovuta una cauzione di €. 25,82 minima.

Art. 4) La cauzione sarà determinata dall'Ingegnere Capo Settore o dal funzionario più anziano in grado; essa non sarà soggetta a riduzione per effetto della durata dei lavori.

Art. 5) Modalità di richiesta. Le richieste di autorizzazione allo scavo in sottosuolo dovranno essere avanzate all'Amministrazione Comunale. Qualora si riferiscano a scavi per una lunghezza superiore al ml. 5.00 o interessino l'intera carreggiata stradale le istanze dovranno essere corredate di planimetria a scala adeguata, recante l'indicazione del tracciato dello scavo, la lunghezza e l'indicazione della superficie da cavare e le eventuali botole di ispezione che saranno realizzate per le normali manutenzioni. Le suddette planimetrie saranno a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione. Per lunghezze inferiori è necessaria la sola istanza corredata dalla ricevuta di versamento.

Art. 6) L'autorizzazione dovrà contenere le generalità del richiedente, il luogo dove sarà effettuato lo scavo, la lunghezza dello stesso, l'importo della cauzione, gli estremi del versamento, le modalità di esecuzione dei lavori, gli obblighi del richiedente, la durata di validità. L'autorizzazione sarà valida in presenza del pagamento dei diritti di segreteria e del suo deposito presso il Comando VV.UU. sempre fatte salve eventuali autorizzazioni di altri Enti da cui dipendono particolari vincoli gravanti sulle aree di lavoro.

Art. 7) L'Ufficio Tecnico è incaricato alla visita preventiva sui luoghi, il controllo dell'esecuzione dei lavori e la verifica dell'avvenuto ripristino a regola d'arte. Per tale servizio è dovuto un corrispettivo fissato in €. 25,82. quale diritto di sopralluogo che dovrà essere versato con bollettino di C.C.P. n. 00261917 intestato alla Tesoreria del Comune di Trapani. Il richiedente dovrà comunicare l'avvenuto inizio dei lavori e l'ultimazione degli stessi unitamente alla richiesta di rimborso. Per le zone soggette a particolari vincoli l'autorizzazione è rilasciata salvo il parere degli

altri Enti competenti e sarà cura del richiedente ottenere il rilascio.

Art. 8) Per i tratti di scavo di lunghezza eccedente a ml. 100 e fino a ml. 500 è dovuto un importo, a ml., pari al 50% della tariffa, per lunghezze superiori è dovuto un importo a ml, pari al 10% della tariffa, importi sempre da riferire alla tipologia stradale attraversata.

Art. 9) La cauzione dovrà essere versata su c/c postale numero 00261917 intestato alla Tesoreria Comunale di Trapani tramite bollettino di C.C.P. provvisto di ricevuta ed attestazione e quest'ultima cedola dovrà essere consegnata all'Ufficio competente con l'annotazione nell'apposito spazio destinato alla causale del luogo oggetto di scavo.

Art. 10) La validità dell'autorizzazione è fissata in gg. 180 dalla data di rilascio e, qualora i lavori iniziassero successivamente a tale scadenza il rilascio di eventuali proroghe, opportunamente motivate, saranno assoggettate ad esplicita domanda ed al nuovo pagamento dei diritti di sopralluogo da versarsi con le modalità di cui sopra. La concessione di proroga sarà annotata sul retro della prima richiesta e assoggettata al pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 11) Lo svincolo del deposito cauzionale, sarà eseguito dall'Ufficio di Ragioneria a seguito di invio di esplicito nulla-osta da parte dell'Ufficio Tecnico 8° Settore.

Art. 12) Qualora da accertamento risultasse che il richiedente non abbia ripristinato i luoghi a perfetta regola d'arte l'Amministrazione provvederà ad una diffida ufficiale assegnando il termine di gg. 30 consecutivi, per la esecuzione delle opere decorrenti dal ricevimento della intimazione. Trascorso infruttuosamente tale termine assegnato, l'Ufficio Tecnico provvederà ad informare lo Ufficio di Ragioneria dell'avvenuta inadempienza e si procederà all'incameramento della cauzione, in apposito capitolo destinato alle manutenzioni stradali.

NORME FINALI

Art. 13) L'aggiornamento delle tariffe e dei diritti potrà essere effettuato in corrispondenza dell'emissione dei nuovi prezziari regionali emessi dall'Ass.to Reg.le LL.PP. e dei Contratti collettivi Nazionali di Lavoro con apposita delibera consiliare e con le opportune modalità di informazione alla cittadinanza. Sono fatti salvi tutti gli accertamenti da parte del Comando VV.UU. riguardanti la regolamentazione della viabilità a seguito dell'esecuzione degli scavi in argomento.

Art. 14) Le sanzioni per effetto di esecuzioni di scavo in sottosuolo prive di autorizzazioni saranno quelle previste dalle vigenti leggi.

Art. 15) Per tutte le fattispecie non contemplate dal presente disciplinare si farà riferimento al regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.